Prot. 778

Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso
il Tribunale di Barcellona P.G.
la Sezione Distaccata di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G.

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Barcellona P.G.
Al Responsabile dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.
sua sede
Al Responsabile della Coop Service F.M. Soc. Coop.
sua sede
Al Responsabile della Carpa Servizi Soc. Coop.
sua sede

Al Responsabile di Astalegale.net s.p.a.

Al Sig. Comandante della Compagnia Carabinieri di BARCELLONA P.G.

Al Sindaco di Novara di Sicilia

Al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

DECRETO N. 14

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Viste le note del 22/02/2020, del 24/02/2020, del 26/02/2020, del 06/03/2020;

visto il d.l. 02/03/2020 n. 9;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 08/03/2020 n. 11 pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale – che al presente

viene allegato – mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 22/03/2020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV;

visti gli esiti della riunione tenutasi in data odierna in Corte d'Appello;

visto il decreto n. 13 in data 9/3/2020;

rilevato che, come evidenziato dalle Autorità Sanitarie, si assiste ad una ulteriore diffusione dell'epidemia;

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in particolare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie);

ritenuto che, in attesa delle direttive ed indicazioni da parte dell'Autorità Sanitaria Regionale, appare indispensabile impartire indicazioni provvisorie finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffici Giudiziari;

che le direttive devono conformarsi a quanto deliberato nel corso della riunione tenutasi in data odierna in Corte d'Appello;

che, pertanto, il decreto n. 13 del 9/3/2020 va sostituito con il presente;

DISPONE

attività giurisdizionale

a) a decorrere **dal 9/3/2020 le udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), **con esclusione di quelle relative ai procedimenti di cui al punto h)**, sono differite d'ufficio a data successiva al 31/05/2020;

b) a decorrere **dal 9/3/2020 e fino al 31/05/2020**, per esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica, tutte le udienze civili e penali, sia che le stesse siano finalizzate alla trattazione dei procedimenti, sia che le stesse siano finalizzate al rinvio dei procedimenti, saranno tenute **a porte chiuse**, sicchè, per ciascun procedimento sarà ammessa la presenza in aula **unicamente delle parti interessate al procedimento medesimo la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa** dal codice di rito;

c) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate **gli avvocati e i procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinchè i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza**, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. **I Consigli dell'Ordine** cureranno che la presente disposizione venga recepita e compresa nelle sue finalità dai rispettivi iscritti;

d) ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei **procedimenti civili**, il giudice provvederà

d'ufficio e fuori dall'udienza, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;

e) la sospensione concerne, anche le **richieste di accesso agli immobili oggetto di asta giudiziaria** e, conseguentemente, **tutte le procedure di vendita**, comunque disposte ed in qualunque fase, senza, tuttavia, riapertura dei termini; in tal caso il giudice che ha disposto la vendita, con proprio provvedimento, disporrà il rinvio dell'udienza di assegnazione, impartendo le necessarie disposizioni; le procedure di vendita non telematica, ancorchè in corso, per quanto possibile, saranno convertite in procedure telematiche;

f) ai fini di cui al punto a), nell'ambito dei **procedimenti penali**, i giudici provvederanno fuori udienza, per quanto possibile con congruo anticipo, al differimento dei procedimenti dandone comunicazione ai difensori e, se possibile, alle parti; **i difensori cureranno, comunque, la comunicazione del rinvio alla parte personalmente**, onde evitarne la comparizione negli Uffici Giudiziari;

g) ai sensi dell'art. 10 comma 3 d.l. 9/20, a decorrere dal 3/3/2020, *in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data* (comuni della "zona rossa": Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò); ai sensi dell'art. 10 comma 10 d.l. 9/20, a decorrere dal 3/3/2020, salvo che per i procedimenti di convalida di arresto o di fermo, per i procedimenti urgenti e per i soggetti detenuti o internati, *nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020*; ai sensi dell'art. 10 comma 18 d.l. 9/20, nel caso di *aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento*, di cui al medesimo articolo 10 si applicheranno con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento; ai sensi del DPCM 08/03/2020 sono stati assoggettati alle medesime misure: la regione Lombardia e le province di: Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria.

h) **non saranno soggetti al rinvio di cui al punto a), salvo che la richiesta di rinvio non venga formulata dalla parte interessata alla trattazione**, le seguenti tipologie di procedimenti:

*1) cause relative ad **alimenti o ad obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di*

famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, per tali dovendosi intendere, in mancanza di precisazione ad opera del decreto legge, quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti urgenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere; verranno, pertanto, trattate, salvo istanza di rinvio, le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi finalizzate all'adozione dei provvedimenti urgenti in pendenza di domanda di separazione o divorzio e quelle finalizzate al tentativo di conciliazione in relazione ai ricorsi per separazione consensuale e divorzio congiunto;

*2) procedimenti **cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona** (dai quali, dunque, devono ritenersi esclusi e, come tali, destinati a rinvio, i procedimenti cautelari in materia patrimoniale, ivi compresi i **giudizi possessori**, i procedimenti per **convalida di sfratto**); tra procedimenti soggetti a trattazione dovranno intendersi quelli in materia di licenziamenti limitatamente alla fase sommaria e quelli cautelari in materia di lavoro quando vengano rappresentate ragioni di salute (es. ex l. 10492);*

*3) procedimenti urgenti in materia di **tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione**, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situaziopne di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;*

*4) procedimenti in materia **di TSO, volontaria giurisdizione urgente, interruzione volontaria della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sospensione provvisoria dell'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati**;*

*5) procedimenti azionati **ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 1172 c.c.**, diversi da quelli di cui al punto 2), qualora questi abbiano ad oggetto **la tutela di diritti fondamentali della persona** con particolare riferimento alla salute e la ricorrenza del pericolo di danno alla salute sia stata rappresentata chiaramente in ricorso;*

6) ricorsi per ATP in materia civile ordinaria, se azionati ai sensi dell'art. 696 c.p.c.

*7) altri procedimenti, diversi da quelli di cui ai punti 2) e 5), aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, **carattere di urgenza**, nei termini di cui all'art. 1 n. 2) ultimo inciso del d.l. cit., quando la richiesta di trattazione sia formulata, prima dell'udienza, da una delle parti e comunicata tempestivamente alle controparti; in tali procedimenti devono ritenersi rientrare quelli in materia di **opposizione all'esecuzione**, quando l'eventuale istanza di sospensione fuori udienza sia stata respinta e la vendita risulti già fissata entro la data del 15/6/2020;*

*8) procedimenti per **convalida dell'arresto o del fermo**;*

9) procedimenti con imputati sottoposti a ***misura cautelare*** *relativamente ai quali, durante il periodo di sospensione, dovesse venire a* ***scadenza l'efficacia della sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 304*** *c.p.p.;*

10) procedimenti in cui sono state richieste o applicate ***misure di sicurezza detentive****;*

11) nei casi in cui i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente ***richiedono che si proceda****, altresì le seguenti procedimenti:*

- a carico di ***persone detenute****, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;*

- a carico di ***persone sottoposte a misure cautelari o di sicurezza*** *relativamente ai fatti per cui si procede;*

con riferimento a detti procedimenti si avrà cura di interpellare gli interessati prima dell'udienza onde formalizzare l'eventuale richiesta di trattazione; la traduzione dei detenuti verrà disposta salvo che i detenuti non dichiarino, al personale della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria, di rinunciare alla presenza in udienza; il giudice darà tempestiva comunicazione al competente Comando della Compagnia Carabinieri perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze;

12) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per ***la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392*** *c.p.p., quando sia fatta richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente*

i) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati **cureranno di fissare i procedimenti a orario**, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso **sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere all'affissione di elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno dell'orario di chiamata**;

j) nei casi di cui al punto i) **è vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza**; le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio o, quanto al Tribunale, all'interno dell'aula A, ove nella stessa non si tenga udienza;

k) nell'ambito dei procedimenti civili instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito **unicamente il deposito telematico degli atti** ai sensi e nei termini di cui all'art. 16bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, **non sarà accettato il deposito cartaceo**;

l) **i tirocinanti**, salvo diversa intesa con il magistrato affidatario, fino al 31 maggio 2020, sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale; in tali casi l'attività formativa verrà attuata mediante scambio telematico di atti e documenti;

m) i **magistrati** sono invitati a non frequentare gli Uffici Giudiziari se non nei casi di necessità;

cancellerie

n) a decorrere dal 9/3/2020, conformemente a quanto disposto con il decreto n. 12 del 7/3/2020:

1) è disposta la chiusura al pubblico, qualificato e non, delle Cancellerie dell'Area civile del Tribunale di Barcellona P.G.;

2) è disposta la costituzione di un presidio di personale delle Cancellerie civili del Tribunale presso il front-office situato all'ingresso del Palazzo di Giustizia piano terra, con le seguenti modalità operative:

2.1) lunedì : rilascio **copie esecutive della cancelleria lavoro e previdenza**;

2.2) martedì : rilascio **copie esecutive decreti ingiuntivi ed accettazione** atti di volontaria giurisdizione;

2.3) mercoledì: **giuramento perizie e traduzioni**;

2.4) giovedì: rilascio **copie esecutive delle sentenze ed altri provvedimenti definitori civili**;

2.5) venerdì: accettazione **atti di volontaria giurisdizione**.

3) è disposta la costituzione di un presidio presso la **Cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni Civili del Tribunale presso la stanza n. 9** piano terra nelle sole giornate del **lunedi e del giovedi**, unicamente per le urgenze e per quelle attività non gestibili telematicamente.

o) a **decorrere dal 10/3/2020** per tutte le altre cancellerie (area penale del Tribunale, area civile e penale presso la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e penale presso Gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari) l'accesso non sarà consentito per quei servizi che possono essere erogati telematicamente;

p) per le Cancellerie di cui al punto o), **l'accesso sarà consentito, previo appuntamento,** in relazione a quei servizi che non possono essere erogati telematicamente e, in generale, nei casi di urgenza; **non sarà ritenuta sussistente una condizione di urgenza per tutti quei servizi che possono essere forniti telematicamente**;

q) nei casi di cui al punto p) e per l'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ove non sia possibile realizzare presidi esterni alle stanze, **l'accesso alle stanze delle cancellerie sarà consentito esclusivamente una persona per volta**;

r) a decorrere **dal 10/3/2020 l'accesso ai locali** del Tribunale, della Sezione Distaccata di Lipari, e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari **sarà inibito al pubblico, anche**

qualificato, salvo che: per i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; per gli Avvocati e le parti che debbano partecipare ad un'udienza; ad avvocati e parti che debbano accedere ai servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti n) ed o);

s) nei limiti delle possibilità, attesa l'eccezionalità della situazione, le Cancellerie degli Uffici giudiziari del circondario garantiranno l'assistenza telefonica ad avvocati e procuratori.

misure di igiene e profilassi

t) la **segreteria e l'ufficio acquisti** vorranno completare le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a **liquido igienizzante per le mani**) curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale, degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari, dell'Ufficio Nep di Barcellona P.G.

u) i responsabili delle **imprese addette alle pulizie dei locali (Carpa Servizi Soc. Coop.**, per la Sezione Distaccata di Lipari, **Coop Service F.M. Soc. Coop.,** per tutti gli altri uffici giudiziari), cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, si proceda alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) **mediante disinfettanti a base di cloro o alcool**;

v) il responsabile **dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, valuterà l'opportunità di dotare il personale di vigilanza, esposto a continui contatti con il pubblico, di **idonee mascherine** (preferibilmente FFP2 o FFP3);

w) il responsabile **dell'Agenzia Vigilanza Tirrena a r.l.**, addetta ai servizi di vigilanza, istruirà il personale al fine di fare rispettare quanto prescritto al punto q);

x) allo scopo di ridurre i rischi di contagio **si raccomanda a tutti i frequentatori** degli uffici giudiziari del Circondario:

- di **limitare i contatti** (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;
- di mantenere, per quanto possibile, una **distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5** mt.;
- di **lavare frequentemente le mani** o fare uso di appositi **disinfettanti** (onde evitare che gocce si saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca, al naso o, in generale, al viso);
- di **igienizzare le superfici** con cui si è più frequentemente a contatto;
- a protezione della salute altrui, **coprire bocca e naso** in caso di colpi di tosse o starnuti;
- per le persone eventualmente **di rientro da zone dell'Italia o del Mondo** in cui si sono registrati casi di contagio, allo scopo di garantire la salute altrui, fare uso di mascherine;

- di **evitare gli assembramenti** all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;

- di **evitare di stazionare nei corridoi**;

y) il **Sindaco di Novara di Sicilia** vorrà attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia.

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina al Sig. Prefetto.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Barcellona P.G. 09/03/2020

il presidente
(Giovanni De Marco)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. **11**.

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;

Considerata la finalità di assicurare, mediante le predette misure urgenti, per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto-legge

Art. 1.

Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 2.

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia

1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in

ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale:

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni:

1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;

3) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-*bis*, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 2, lettera *g)*, e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi successivi al 31 maggio 2020.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

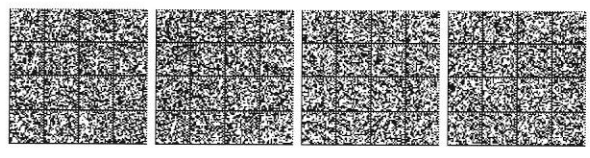

8. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

9. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

10. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

11. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Art. 3.

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 22 marzo 2020. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data del 31 dicembre 2020 in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.

4. Fino al 31 maggio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

5. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione ai sensi del comma 4, i presidenti di cui al comma 2, possono, in ragione motivata della situazione concreta di emergen-

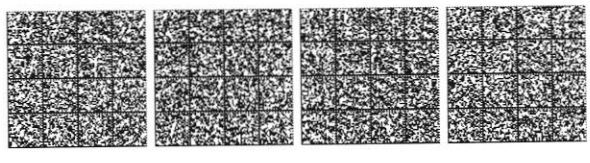

za sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

6. Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse, in deroga all'articolo 87, comma 1, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

7. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale.». Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

Art. 4.

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, anche a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici territoriali, le misure sono adottate sentito il Segretario generale e il dirigente del servizio amministrativo unico regionale competente.

3. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, i vertici degli uffici possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze o adunanze pubbliche del controllo;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentati delle amministrazioni mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza del controllo, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

g) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze del controllo a data successiva al 31 maggio 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che scadono entro il 31 maggio 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020.

5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 maggio 2020.

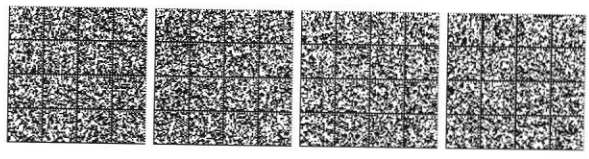

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

20G00029

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-060) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

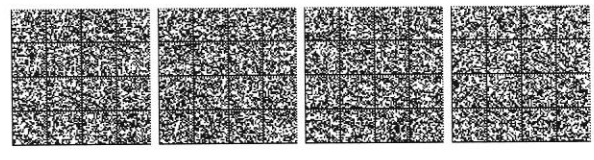

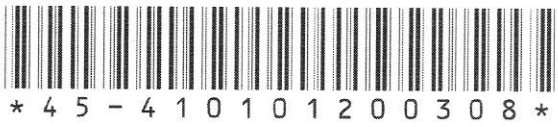

45-410101200308
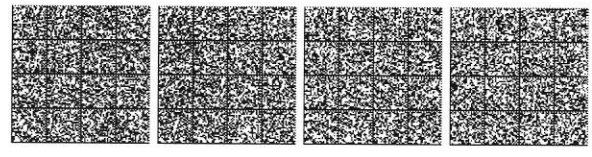
€ 1,00